



**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
N. 20 del 3 maggio 2013**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

***OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..
Progetto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in località ponte Festiona nel Comune di
Demonte (Integrazione all'iscrizione n. 70 per tipologie rifiuti e corrispondente attività di
recupero). Proponente: NORDICA STRADE snc, Via I° Maggio 10, 12014 - Demonte.
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.***

IL DIRIGENTE

Rif. Pratica 06.13.VER - 2011 - 08.18/001610-02
Prot. Generale n. 10427 del 07.02.2013

Premesso che:

- In data 12 febbraio 2013 è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte della Sig.ra Giuseppina MARGARIA, legale rappresentante della NORDICA STRADE s.n.c., con sede in Via I° Maggio n. 10, 12014 - Demonte, ed assunta al protocollo dell'Ente n. 10427 del 07.02.2013;
- il progetto è riconducibile alla categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06 e s.m.i.";
- la Provincia ha comunicato la notizia di avvenuto deposito del progetto, mediante pubblicazione al proprio Albo Pretorio, dal 14 febbraio 2013 al 01 aprile 2013, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 2013/12542 del 14.02.2013, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto risulta pervenuta unicamente la nota prot. n. 23900 del 21.03.2013, con cui l'ASL CN1 ha comunicato di ritenere che non sussistano particolari motivi ostativi, dal punto di vista igienico sanitario, alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Con nota n. 6405 del 2 aprile 2012, presentata in allegato all'istanza di Verifica, la Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette, ha comunicato di ritenere l'attività in progetto compatibile con gli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT 1160036 "Stura di Demonte" e che, pertanto, l'intervento non sia da assoggettare a procedura di Valutazione d'Incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 ed art. 43 della L.R. 19/09.
- Sulla base del contenuto della nota regionale predetta, non è stata avviata, contestualmente alla presente procedura di Verifica, la Valutazione d'Incidenza.
- Con nota n. 173 del 9 gennaio 2013, presentata in allegato all'istanza di Verifica, il Comune di Demonte ha comunicato che l'attività in questione risulta essere urbanisticamente compatibile con la tipologia di destinazione d'uso dell'area nella quale ricadono i terreni indicati (mapp. 208-210-277 e 279 Fg. 49 del N.C.T. del Comune di Demonte), così come previsto nelle Norme di Attuazione del P.R.I.C.M. vigente. Per quanto concerne gli aspetti di carattere idrogeologico, il Comune ha segnalato che lo strumento urbanistico comunale risulta essere adeguato al P.A.I. e pertanto dotato di specifica documentazione in materia. Le aree di previsto intervento risultano ricadere in ambiti territoriali conformi allo svolgimento dell'attività richiesta, subordinatamente all'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e -qualora fosse necessario- ad indagini geognostiche, in ottemperanza alla circolare regionale 16/URE, del D.M. 11.03.1988, C.P. G.R. 7/LAP (art. 33 bis N.di A.). Per quanto riguarda invece i mappali 160-261 e 262 del Fg. 49, gli stessi ricadono in area identificata Eb.
- Attualmente, la società proponente svolge attività correlate al settore edile, in particolare opere di costruzione, scavi, demolizioni e trattamento di materiali inerti, ed è già iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti, con il numero 70, per i rifiuti della tipologia 7.1 e 7.6 del D.M. 5/02/1998. Ad oggi, le operazioni di recupero si svolgono sulle stesse aree in cui sono stoccate anche le materie prime ed è ubicato l'impianto di betonaggio. Per meglio organizzare gli spazi dell'azienda, si intende svolgere tutte le attività connesse al trattamento dei rifiuti in terreni adiacenti, attualmente non coinvolti nell'attività, comprendendo anche le operazioni per le quali risulta già l'iscrizione aziendale. I terreni utilizzati per le suddette operazioni ricadono entro un'ampia area di proprietà, che interessa più particelle catastali, disposte sui due lati della strada provinciale per Festiona. L'azienda intende trattare quantitativi maggiori alle 10 tonnellate al giorno di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, integrare la propria iscrizione con il punto 7.31 bis, (ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e variare i mappali sui quali esercitare tutte le operazioni di recupero.
- In data 30 aprile 2013, l'Organo Tecnico - avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione relativa alla procedura di Verifica, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione

Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 30 aprile 2013, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 07.02.2013 con prot. n. 10427, da parte della Sig.ra Giuseppina MARGARIA, legale rappresentante della NORDICA STRADE s.n.c., con sede in Via I° Maggio n. 10, 12014 - Demonte, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, è emerso che la modifica della potenzialità e del ciclo di lavorazione dell'esistente attività, così come proposta, non determinerà significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già da tempo destinati, in modo estensivo, alla lavorazione di materiale di cava per la produzione di inerti e tout-venant, anche da parte di altre ditte appartenenti al medesimo settore della proponente, e caratterizzati dalla presenza di impianti per la produzione di bitume.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1 alle seguenti prescrizioni, vincolanti ai fini dell'acquisizione di ogni provvedimento autorizzativo necessario per esercitare l'attività in esame:
 - a) L'intera area destinata allo svolgimento dell'attività, così come risultante a progetto, deve essere opportunamente schermata rispetto sia alla viabilità provinciale sia all'intorno, mediante l'impianto di essenze arboree (escluse le conifere), da scegliere privilegiando specie autoctone ad alto fusto, in armonia con la vegetazione presente, alternate a specie arbustive. Le essenze arboree suddette dovranno essere piantumate creando una doppia fila sfalsata, al fine di svolgere adeguatamente la funzione schermante. L'impianto dovrà essere effettuato mantenendo una distanza di metri 6 dal ciglio stradale bitumato, e comunque una distanza di ribaltamento pari all'altezza, alla piena maturità, delle specie messe a dimora.
 - b) Deve essere prodotta idonea documentazione previsionale di impatto acustico, da redigere secondo le disposizioni della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616.
 - c) In recepimento di quanto richiesto da parte del settore provinciale Viabilità di Cuneo e Saluzzo, si chiede la bitumatura dell'accesso sulla strada provinciale, per una lunghezza di almeno 20 metri ed una puntuale pulizia delle strade, quando necessario, ai sensi dell'art. 161 del Codice della Strada, in modo da non creare situazioni di pericolo per il pubblico transito.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori alla Provincia e all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo;
4. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Cuneo, 03.05.2013

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

dott.ssa Francesca SOLERIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale